INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

# Art. 8

## Nuovo apporto alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina

E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121. La somma di lire 1.500 milioni sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Versione in vigore dal 3 settembre 1959, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Interventi in favore dell'economia nazionale |
| Estremi | Legge 24 luglio 1959, n. 622 |
| Capo | II — Bonifica, miglioramenti fondiari piccola proprietà contadina |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-8-nuovo-apporto-alla-cassa-per-la-formazione-della-piccola-proprieta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it